REGOLAMENTO (CEE) N. 3733/92 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 1624/76 relativo a disposizioni particolari concernenti il pagamento dell'aiuto per il latte scremato in polvere denaturato o trasformato in alimenti composti per animali nel territorio di un altro Stato membro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2071/92 [2], in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1624/76 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3183/86 [4], prevede un regime di controllo atto a garantire che il latte scremato in polvere spedito in un altro Stato membro non venga deviato dalla destinazione prescritta; che, nel quadro dell'abolizione dei controlli e delle formalità alle frontiere interne della Comunità, è opportuno riformulare le modalità in oggetto;

considerando che occorre inoltre adattare il predetto regolamento in modo da farlo concordare, a decorrere dal 1° gennaio 1993, con il regolamento (CEE) n. 3566/92 della Commissione, dall'8 dicembre 1992, relativo ai documenti da utilizzare per l'applicazione delle misure comunitarie che comportano il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci [5]; che è opportuno armonizzare nello stesso tempo alcuni riferimenti ad altri regolamenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1624/76 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, i termini « regolamento (CEE) n. 990/72 » sono sostituiti dai termini « regolamento (CEE) n. 1725/79 ».

2) All'articolo 2:

a) al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dal testo seguente:

« c) se viene fornita la prova che il latte scremato in polvere è stato sottoposto a un controllo dal competente organismo designato dallo Stato membro destinatario; a questo controllo deve accompagnarsi la costituzione di una cauzione, di importo pari a quello dell'aiuto maggiorato del 10 %, applicabile il giorno in cui è stato apposto il visto figurante nella casella A dell'esemplare di controllo T 5 di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3566/92 al latte scremato in polvere avente un tenore massimo di umidità del 5 %. La cauzione viene costituita dall'importatore stabilito nello Stato membro destinatario. »;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

« 2. La prova dell'assoggettamento a controllo da parte dello Stato membro destinatario e della costituzione della cauzione di cui al paragrafo 1 può essere costituita soltanto dalla presentazione dell'esemplare di controllo T 5 di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3566/92.

La casella 104 deve recare una delle seguenti menzioni:

— destinada a ser sometida a control y a ser objeto de la constitución de una fianza [Reglamento (CEE) nº 1624/76]

— bestemt til at blive sat under kontrol mod sikkerhedsstillelse [forordning (EØF) nr. 1624/76]

— unter Kontrolle zu stellen gegen Stellung einer Kaution [Verordnung (EWG) Nr. 1624/76]

— προοριζόμενο να τεθεί υπό έλεγχο και να αποτελέσει το αντικείμενο της συστάσεως μιας εγγυήσεως [Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1624/76]

— to be placed under control and to be subject to a security [Regulation (EEC) No 1624/76]

— destiné à être mis sous contrôle et à faire l'objet de la constitution d'une caution [règlement (CEE) nº 1624/76]

— da sottoporre a controllo e destinato a fare l'oggetto della costituzione di una cauzione [regolamento (CEE) n. 1624/76]

— onder controle te plaatsen met zekerheidstelling [Verordening (EEG) nr. 1624/76]

— destinada a ser submetida a controlo e ser objecto da constituição de uma caução [Regulamento (CEE) nº 1624/76].

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 64.
(3) GU n. L 180 del 6. 7. 1976, pag. 9.
(4) GU n. L 297 del 21. 10. 1986, pag. 9.
(5) GU n. L 362 dell'11. 12. 1992, pag. 11.

Nella casella 106 viene indicato il peso netto del latte scremato in polvere, se quest'ultimo non viene esportato come tale. » ;

c) al paragrafo 3, i termini « l'ufficio doganale di destinazione » sono sostituiti dai termini « l'autorità competente dello Stato membro destinatario » ;

d) al paragrafo 4, i termini « l'ufficio doganale di partenza » sono sostituiti dai termini « l'autorità competente dello Stato membro speditore ».

e) al paragrafo 5, i termini « dal giorno dell'espletamento delle formalità doganali per l'immissione in consumo » sono sostituiti dai termini « dalla data del visto figurante nella casella A dell'esemplare di controllo T 5 ».

3) All'articolo 4, paragrafo 1, i termini « dell'ufficio doganale » sono sostituiti dai termini « dell'autorità competente ».

4) All'articolo 5, paragrafo 1, i termini « dal giorno di espletamento delle formalità doganali d'esportazione nello Stato membro destinatario » e i termini « dal giorno dell'espletamento delle formalità doganali d'esportazione » sono sostituiti dai termini « dalla data del visto che figura nella casella A dell'esemplare di controllo T 5 ».

5) All'articolo 8 :

a) al paragrafo 1, i termini « il giorno dell'espletamento delle formalità doganali d'esportazione nello Stato membro destinatario » sono sostituiti dai termini « il giorno in cui è stato apposto il visto figurante nella casella A dell'esemplare di controllo T 5 » ;

b) al paragrafo 2, i termini « regolamento (CEE) n. 990/72 » sono sostituiti dai termini « regolamento (CEE) n. 1725/79 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica ai quantitativi di latte scremato in polvere per i quali l'esemplare di controllo T5 è vidimato dopo la sua entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione